



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2011, proposto da:

Fata Diagne, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Barbato, domiciliato ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

U.T.G. - Prefettura di Como; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Milano, via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto (prot. P-CO/L/N/2009/102873) dell'istanza di emersione ex L. 102/2009 in favore del sig. DIAGNE Fata, emesso dal Prefetto della Provincia di Como e notificato in data 19.11.10 per l'insussistenza dei presupposti di legge, a carico del sig. Fata Diagne e di ogni altro presupposto, connesso e comunque lesivo per il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti l'avv. Michele Agrifoglio (in sostituzione di Barbato) e l'avv. dello Stato Gabriella Vanadia;

Considerato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con un pluralità di ordinanze (cfr., ad es., ord. n. 915 del 25.2.2011) ha rilevato la complessità e le difficoltà interpretative connesse alla questione del carattere ostativo all'emersione della condanna per il reato di cui all'art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, con conseguente necessità di definire la questione in sede di merito;

ritenuto opportuno, nelle more dell'udienza pubblica, sospendere il provvedimento impugnato, visto che dall'esecuzione del medesimo potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda di sospensione e per l'effetto:

- a) sospende, ai fini del riesame, l'atto impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)